

Esclusione per “collegamento sostanziale” nelle gare di progettazione

Nelle gare di progettazione si possono escludere le offerte di soggetti che versano in situazione di “collegamento sostanziale”, così come accade nel settore dei lavori, per violazione della par condicio fra i concorrenti. Lo afferma l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in un parere dell'11 aprile 2006, reso all'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria, emesso dal Settore Affari giuridici (prot. 16082/06/segr) l'11 aprile 2006 e riguardante alcuni profili problematici relativi alla partecipazione alle gare di progettazione di concorrenti che versano in situazioni di collegamento o controllo. Va premesso che il quesito posto all'Autorità nasceva dalla considerazione che non esiste una disciplina specifica che regolamenta per le procedure di affidamento di incarichi di progettazione; viceversa esiste soltanto il divieto (art. 17, comma 9 della legge 109/94) per chi ha progettato di partecipare agli appalti, alle concessioni, ai subappalti e ai cottimi riguardanti l'opera progettata, nonché un analogo divieto per chi ha svolto compiti di supporto al responsabile del procedimento (art. 8, comma 6 del Dpr 554/99). In particolare l'Associazione aveva chiesto all'Autorità se fosse legittimo che ad una stessa gara di progettazione potesse partecipare una società (non quotata in Borsa) componente di un raggruppamento di progettisti, che abbia una partecipazione del 19,50% nella compagine sociale di un'altra società a sua volta partecipante alla stessa gara ma in un altro raggruppamento. Preso atto del vuoto normativo esistente, l'organismo di vigilanza precisa che nel campo dei lavori, alla situazione di collegamento la legge quadro sui lavori pubblici non fa conseguire l'automatica esclusione dalla gara (come avviene per le situazioni di controllo) e quindi, afferma l'Autorità, occorre verificare quando il collegamento assuma rilevanza nell'ambito delle procedure di gara, partendo dal presupposto che esso “non comporta di per sé, necessariamente, la nascita di un autonomo centro di interessi e la conseguente lesione della correttezza della procedura, poiché l'appartenenza ad un gruppo non implica il formarsi di una distinta soggettività”. Si tratta quindi di valutare quando il collegamento produca effetti distorsivi sulle gare pubbliche sotto i profili della trasparenza e della correttezza. Certamente lo sono quelle situazioni “di intreccio o di influenza tali da consentire la reciproca conoscibilità delle offerte”, dice l'Autorità richiamando la giurisprudenza in materia, e tali da fare presumere che vi sia “quell'unico centro di interessi che permette di affermare l'esistenza di un collegamento sostanziale”. Queste situazioni devono quindi essere verificate in concreto dalla stazione appaltante che “può legittimamente prevedere ipotesi di esclusioni eventualmente legate all'esistenza di collegamento tra imprese concorrenti”, ma non può prevedere l'esclusione automatica, precisa l'organismo di vigilanza. L'Autorità, per le gare di progettazione, ritiene quindi di “mutare i principi riferibili alle ipotesi di collegamento e controllo nella partecipazione alle gare di appalto di lavori, applicandole in via analogica anche alla partecipazione a gare di progettazione”. Pertanto, l'Autorità, non esclude che la fattispecie segnalata dall'OICE “possa tradursi ugualmente in un collegamento suscettibile di realizzare la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e segretezza delle offerte”. In conclusione secondo l'organismo di vigilanza di Via di Ripetta, in presenza di “indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere che le offerte provengano da un medesimo centro decisionale o che si tratta di offerte previamente conosciute, anche se non concordate, la stazione appaltante è chiamata ad una verifica puntuale e concreta circa la sussistenza di situazioni discorsive dalla par condicio dei partecipanti alla gara di progettazione e, in caso di riscontro positivo, all'esclusione dei soggetti responsabili di tali collusioni”.

L'Autorità chiarisce: niente tassa sulle gare di progettazione

Con un chiarimento apparso negli ultimi giorni sul proprio sito, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha chiarito che la tassa sulle gare prevista dalla deliberazione 26 gennaio 2006, non si applica alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione, così come già riportato nella nostra news del 9.2.06. In particolare l'Autorità, testualmente, afferma: “La deliberazione 26 gennaio 2006 nello stabilire quali siano i soggetti tenuti alla contribuzione cita, oltre che gli organismi di attestazione, le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 109/94 e gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai predetti soggetti. Peraltro, il comma 1, dell'art. 2 indica che cosa debba intendersi per lavori pubblici: costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. In tale contesto, gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di scelta del contraente sono i soggetti (imprese) che aspirano a sottoscrivere un contratto con la stazione appaltante per la realizzazione di lavori pubblici; gli incarichi di cui all'art.17, comma 11 e 12, attengono alla progettazione dell'opera e non alla sua completa realizzazione; riguardano cioè la prestazione di un servizio che, tuttavia, in quanto relativo ad un'opera pubblica, vengono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento sui lavori pubblici.

Pertanto, ove l'affidamento attenga ad un mero incarico di progettazione, esso non è soggetto alle disposizioni di cui alla deliberazione in commento”.

Per il Tar del Lazio si possono fotocopiare le offerte in gara

Il Tar della regione Lazio, con sentenza n. 2212 del 30 marzo 2006, ha riconosciuto ai candidati di una gara d'appalto la facoltà di fotocopiare e non solo visionare le offerte tecniche ed economiche presentate dagli altri concorrenti. Nel caso di specie era stata concessa alla concorrente la sola visione degli atti di gara, relativi all'aggiudicataria, sulla base di un decreto del Ministero degli Interni n. 603 1996 e del recente orientamento del Consiglio di Stato (sent. 14/2004) che disciplinano la riservatezza di persone, gruppi e imprese. Secondo il Tar è inammissibile la sola visione degli atti di gara “perché non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco, nè quello della riservatezza dei terzi (in quanto il richiedente avrebbe comunque conoscenza dei fatti), nè quello della difesa del richiedente, che in mancanza della copia non potrebbe finalizzarne l'accesso a un uso giuridico”.

La sentenza del Tar trae anche spunto da vecchie decisioni di Palazzo Spada in cui è difeso il diritto di accesso all'estrazione di copia ai sensi dell'art. 25 co. 1, legge 241/90 sul procedimento amministrativo.



213 milioni di finanziamento all'ANAS

Nel decreto legge 6 marzo 2006 n. 68 approvato la scorsa settimana e pubblicato ieri in gazzetta è previsto che aumentino da 1.700 a 1.913 milioni le risorse a disposizione dell'Anas nel 2006. L'aumento di 213 milioni è stato ottenuto modificando la Finanziaria, con il taglio di 100 milioni al Fondo per l'innovazione tecnologica e di 113 mln agli investimenti fissi lordi dei Ministeri. Rispetto al fabbisogno Anas il decreto riduce la mancanza di risorse da 1900 a 1687 milioni.

Prorogato di tre mesi il termine di validità del DURC nei lavori privati

Con legge 51/2006 di conversione del dl n. 273/05 sono stati allungati da uno a tre mesi i tempi di validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per i lavori privati. Una Circolare della Commissione nazionale delle Casse edili n. 2182 del 9 febbraio 2006 chiarisce i diversi criteri di applicazione del Durc per i lavori pubblici e privati. La Circolare afferma che per quanto riguarda i lavori privati il Durc è obbligatorio prima dell'inizio dei lavori e deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l'esecuzione del lavoro. Nei lavori privati il Durc non è necessario per i pagamenti intermedi né a conclusione del lavoro, salvo quando non sia previsto da norme regionali. Nel caso di inadempienza si ha la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire o Dia).

Per le opere pubbliche il Durc viene denominato dinamico in quanto si accompagna a tutte le fasi dell'attività dell'impresa, ma non a quella di partecipazione alla gara d'appalto (in cui si può presentare la sola autodichiarazione di regolarità dell'impresa). Il Durc è richiesto per le imprese subappaltatrici sia nei lavori pubblici e privati. In caso di inadempienza di tali imprese nel settore pubblico è possibile un intervento sanatorio da parte dell'impresa aggiudicatrice, ma solo quando le irregolarità si sono verificate nel corso dell'esecuzione del subappalto. Invece, per i casi di irregolarità dell'impresa subappaltatrice antecedente l'intervento in cantiere, l'impresa risulterà non abilitata a iniziare i lavori. Per l'edilizia privata è competente al rilascio del Durc la Cassa edile di iscrizione dell'impresa, mentre per i lavori pubblici è competente la Cassa edile in cui ha sede il cantiere.

Modificata la direttiva Bolkestein

Il 16 febbraio al Parlamento europeo è stata approvata la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi commerciali nei 25 paesi dell'Unione europea. Il provvedimento è passato con 394 voti a favore, 213 contro e 34 astensioni. I deputati hanno stabilito, con un compromesso, che l'azienda che offre un determinato servizio in un paese dovrà rispettare le leggi dello stato in cui opera e non di quello di origine della ditta. Passa dunque con sensibili modifiche il testo proposto dall'ex commissario Fritz Bolkestein, da cui la direttiva prende il nome, secondo cui valeva invece il solo principio del paese di origine. Il testo verrà ora sottoposto all'esame del Consiglio europeo per poi tornare al vaglio dell'assemblea di Strasburgo. In caso di mancato accordo tra le due istituzioni europee si procederà alla conciliazione.

Infinity Motion

...Lucent Innovations

Illuminiamo i Vostri Ambienti...
Naturalmente

 **SOLATUBE**
The Miracle Skylight®



Da quando l'uomo ha iniziato a praticare aperture in un edificio (finestre), pochissime innovazioni tecnologiche sono state sviluppate in relazione al trasferimento della luce naturale nell'ambiente interno.

Solatube ha portato all'interno dell'ambiente un'importante innovazione. La serie SolaMaster® è adatta alle seguenti applicazioni: uffici, ospedali, scuole, negozi, capannoni, abitazioni residenziali, laboratori.

La serie SolaMaster® della Solatube offre una tecnologia senza rivali con prestazioni tecnologiche ineguagliabili e capace di mettere in secondo piano le performance delle classiche aperture o finestre.



SPECTRALIGHT® INFINITY

I tubi di estensione hanno proprietà super riflettenti, la maggiore riflettanza al mondo e la più elevata brillantezza, la luce naturale più vera disponibile oggi.

SPECTRALIGHT ∞ INFINITY



Daylight Dimmer

DAYLIGHT DIMMER

Con Solatube Daylight Dimmer è facile controllare e regolare la quantità di luce naturale desiderata in qualsiasi ambiente. Perfetto per uffici e sale conferenza.

Infinity Motion
...Lucent Innovations